



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Disegno di Legge: “Misure di semplificazione in materia di spettacolo. Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6” Delibera di Giunta regionale n. 80 del 19 febbraio 2020 Reg. Gen. 778

Ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca

Pervenuta via PEC il 19 febbraio 2020 ed acquisita al protocollo informatico il 20 febbraio 2020

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54, comma 4 dello Statuto

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

**D'ordine del Presidente
Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini**

«Misure di semplificazione in materia di Spettacolo. Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6»

ARTICOLO 1

Modifiche alla L.R. 15 giugno 2007 n. 6

1. La legge regionale n. 6/2007 è così modificata:

a) L'articolo 2 "Definizioni" della L.R. n. 6/2007 è sostituito dal seguente:

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo:
 - a) le attività di attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;
 - b) l'esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;
 - c) le attività di spettacolo viaggiante.
2. Ai fini della presente legge, si intendono:
 - a) per Teatri Nazionali, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto n° 48 del Ministero per i beni e le attività culturali del 27 luglio 2017;
 - b) per TRIC – Teatri di Rilevante Interesse Culturale, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 del decreto n° 48 del Ministero per i beni e le attività culturali del 27 luglio 2017;
 - c) per Centri di Produzione teatrale, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 14 del decreto n° 48 del Ministero per i beni e le attività culturali del 27 luglio 2017;
 - d) per centri di produzione di interesse regionale, gli organismi privi del riconoscimento ministeriale, che si adoperano per il rinnovo del linguaggio teatrale e sostegno alla drammaturgia contemporanea, sviluppo del metodo di ricerca in collaborazione con le università, le accademie e l'alta formazione professionale, valorizzazione di nuovi talenti, esclusiva disponibilità di una o più sale teatrali direttamente gestite e idonee alla rappresentazione in pubblico di spettacoli non inferiori a 300 posti, ospitalità coerente con le finalità perseguite, stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico e che effettuano nell'anno un minimo di 4000 giornate lavorative e 90 giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio, ospitalità con almeno 10 titoli diversi con un minimo di 40 recite;
 - e) per istituzioni concertistiche orchestrali, le istituzioni dotate di un complesso organizzato di artisti, tecnici e personale amministrativo con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale e che sono meritevoli di contributi a valere sul FUS sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 19 del decreto n° 48 del Ministero per i beni e le attività culturali del 27 luglio 2017;
 - f) per soggetti stabili concertistici, gli organismi che:
 1. dispongono di una organizzazione artistica, tecnica ed amministrativa con carattere di continuità e stabilità;
 2. hanno la disponibilità esclusiva di una sala, tecnicamente attrezzata, direttamente gestita con una qualificata direzione artistica;

3. svolgono attività di produzione sostenuta con consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;
 4. realizzano almeno trenta concerti l'anno di cui quattro produzioni.
- g) per teatri di tradizione, quelli che hanno come attività prevalente quella di promuovere, agevolare e coordinare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività musicali con particolare riferimento all'attività lirica e che sono, altresì, caratterizzati da:
1. comprovata qualificazione professionale della direzione artistica;
 2. produzione musicale propria e continuativa nell'ambito di un organico programma culturale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche;
 3. rappresentazione di opere liriche non inferiore al sessanta per cento dell'intero programma;
 4. esecuzione delle opere liriche con orchestre di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera per i quali è consentito un numero minore;
 5. entrate proprie o altri contributi pubblici o privati non inferiori al quaranta per cento delle loro entrate complessive.
- h) per associazioni musicali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività concertistica e corale;
- i) per associazioni di danza, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività teatrali;
- l) per associazioni culturali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività teatrali di ricerca ed innovazione e hanno comprovata storicità;
- m) per soggetti stabili di danza le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico. Che svolgono un'attività continuativa di almeno dieci anni con un valore medio nell'ultimo quinquennio di millecinquecento giornate lavorative e di 20 giornate recitative per la promozione e con un valore medio dell'ultimo quinquennio di 1350 giornate lavorative e di quaranta giornate recitative per la produzione in ambito regionale, nazionale e comunitario;
- n) per imprese ed organismi di produzione, i soggetti che svolgono attività di produzione di spettacoli teatrali, musicali e/o di danza che si caratterizzano per la validità del progetto artistico e la capacità organizzativa;
- o) per soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico gli organismi, ad iniziativa pubblica e privata, la cui attività sul territorio regionale è volta alla rappresentazione di almeno quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e/o di danza in più piazze di almeno tre province e alla promozione, divulgazione e conoscenza delle arti dello spettacolo;
- p) per circuiti regionali multidisciplinari, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 37 e 38 del decreto n° 48 del Ministero per i beni e le attività culturali del 27 luglio 2017;
- q) per esercizi teatrali privati, i soggetti gestori di sale teatrali provviste di regolare agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali di teatro, danza e musica;
- r) per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di comuni o province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di *almeno quaranta recite* di compagnie o complessi artistici professionali ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il comune o la provincia di appartenenza;

- s) per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprietà della Regione, o da essa controllati, situati in aree metropolitane disagiate ed a rischio sociale, che hanno una capienza di almeno cinquecento posti;
- t) per grandi esercizi teatrali privati, quei soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di agibilità che abbiano realizzato, senza soluzione di continuità, da almeno cinque anni un organico progetto annuale di ospitalità di almeno centodieci recite con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali;
- u) per residenza multidisciplinare, quegli organismi, dotati di personalità giuridica, gestori di uno spazio proprietà di un Ente Pubblico, munito delle prescritte autorizzazioni, ottenuto in concessione attraverso la stipula di un atto della durata minima di almeno cinque anni.

La Residenza deve:

1. svilupparsi in aree disagiate o non servite;
 2. favorire la permanenza in residenza di artisti e formazioni, attraverso attività creative di ricerca, di studio, di qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte, di allestimento e prove, nonché di confronto con il territorio, con modalità condivise fra titolare della residenza e ospite;
 3. programmare spettacoli delle diverse discipline (musica, teatro, danza) al fine di favorire la circuitazione di spettacoli e la conoscenza in Italia e all'estero dell'attività svolta nelle residenze, favorendo la conoscenza degli artisti e delle formazioni ospitate e coinvolte;
 4. favorire azioni di partenariato con altre esperienze di residenza di realtà nazionali e internazionali;
 5. assicurare che la Multidisciplinarietà la si può intendere sia in termini di co-presenza di diverse discipline artistiche all'interno di un unico progetto, sia nella co-presenza di spettacoli di aree artistiche differenti nella programmazione delle ospitalità;
 6. produrre almeno uno spettacolo.
- v) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti dalla legge 18 marzo 1968, n.337;
 - z) per teatri della tradizione popolare partenopea, i teatri funzionanti senza soluzione di continuità da almeno venti anni, con capienza di almeno ottocento posti ovvero di almeno seicento posti situati in zone disagiate o ad alto rischio sociale, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento giornate recitative, di cui almeno il cinquanta per cento del repertorio classico napoletano.
3. Ai fini della presente legge per giornata recitativa si intende una rappresentazione al pubblico alla quale si accede con l'acquisto di un biglietto di ingresso, ovvero gratuitamente, documentate dal permesso SIAE. Ai fini dell'ospitalità sono considerate giornate recitative quelle in cui l'organizzatore dello spettacolo coincide con il soggetto gestore della sala teatrale.

- b) All'articolo 3, comma 3, eliminare la lettera "d) effettua la vigilanza e il monitoraggio, attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 11, sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio".
- c) All'articolo 3, comma 4, eliminare la lettera "c) svolge attività speculativa, attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 11, sulle realtà dello spettacolo, con l'eventuale collaborazione degli enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. A tal fine i soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste".

d) L'articolo 6, comma 2, è sostituito dal seguente:

Il programma, in particolare:

- a) dispone misure di sostegno a favore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, e allo scopo di garantire continuità e sostegno a quelle realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore;
- b) dispone, su proposta congiunta dei comuni e delle province interessate, misure finanziarie e organizzative per la residenza multidisciplinare di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u);
- c) dispone misure di sostegno a favore di progetti speciali;
- d) dispone interventi per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro;
- e) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera v);
- f) dispone misure a favore dell'attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano;
- g) dispone misure dell'attività di alto perfezionamento professionale di danza, musica e teatro;
- h) dispone misure di sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.

e) All'articolo 7, comma 1, dopo la parola "Giunta regionale" eliminare il periodo "sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 11, e della Conferenza delle autonomie locali".

f) All'articolo 8, comma 3, dopo la parola "sentiti" eliminare il periodo "l'osservatorio regionale per lo spettacolo di cui all'articolo 11".

g) L'articolo 8, comma 4, è sostituito dal seguente:

Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento:

A. *Settore teatrale:*

- 1) attività di imprese di produzione teatrale, che svolgono almeno ottanta giornate recitative annue e con un numero di giornate lavorative documentate superiore a ottocento;
- 2) attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico ad iniziativa pubblica e privata con un minimo di cento giornate recitative annue di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania;
- 3) attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue. Per gli esercizi teatrali privati, operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta.

B. *Settore musicale:*

- 1) attività concertistica e corale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), con un minimo di otto concerti l'anno e che si avvalgono di un direttore artistico di comprovata capacità professionale;
- 2) attività di produzione musicale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), con almeno tre diverse rappresentazioni.

C. *Settore danza:*

- 1) attività di produzione di spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), che effettuano un minimo di venti giornate recitative annue e quattrocento giornate lavorative documentate;
- 2) attività di distribuzione degli spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera o), di promozione e formazione del pubblico, ad iniziativa pubblica e privata, con un minimo di 15 giornate recitative annue;
- 3) attività di promozione e documentazione dell'arte della danza di cui all'art. 2 comma 2, lettera i);

D. *Settore spettacolo viaggiante:*

- 1) attività di spettacolo viaggiante;
- 2) attività promozionali;
- 3) attività promozionali.

h) All'articolo 8, comma 7, dopo la parola "di cui" aggiungere le parole "all'articolo 6".

i) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Articolo 9

Definizioni

1. La Regione sostiene i Teatri Nazionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del decreto n° 48 del Ministero per i beni e le attività culturali del 27 luglio 2017 attraverso un contributo annuale non cumulabile con gli altri interventi, pari al dodici e cinquanta per cento per l'associazione Teatro Stabile della città di Napoli delle risorse disponibili.

l) All'articolo 10, comma 3 sostituire le "lettere d), i)" con le "lettere c), h)".

m) L'articolo 11 è abrogato.

n) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Articolo 12

Pianificazione delle risorse.

1. Il piano finanziario è articolato come segue:
 - a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attività di spettacolo, cui sono assegnate ventisei per cento;
 - b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dodici per cento delle risorse disponibili;
 - c) sostegno annuale a favore delle attività dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo con carattere di stabilità:
 - c.1 sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 9, pari al dodici e mezzo per cento delle risorse disponibili;
 - c.2 sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili;
 - c.3 in favore dei soggetti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), cui sono assegnate il nove e mezzo per cento delle risorse disponibili;
 - c.4 sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), cui sono assegnate il due per cento delle risorse disponibili;
 - c.5 sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e), f) e m), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili, da destinare per il cinquanta per cento alla musica ed il cinquanta per cento alla danza;
 - c.6 sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), cui sono assegnate il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;

- c.7 sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera r), cui sono assegnate il cinque per cento delle risorse disponibili;
 - c.8 sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s), cui sono assegnate il cinque per cento delle risorse disponibili, da destinare per i tre quinti ai teatri a gestione pubblica e per i 2 quinti ai teatri a gestione privata;
 - c.9 sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), cui sono assegnate il tre per cento delle risorse disponibili;
 - c.10 sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera z), cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse disponibili.
- d) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera p), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili.
- 2. Per i contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b) e d), i soggetti possono presentare al massimo due istanze di contributo per attività differenti.
 - 3. I contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettera c), non sono cumulabili tra loro né con i contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b).
 - 4. I contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono cumulabili con i contributi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere c), d).

Articolo 2

Norma finanziaria

- 1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA SUL DISEGNO DI LEGGE “*Misure di semplificazione in materia di Spettacolo: Modifiche alla L.R. n. 6 del 15 giugno 2007*”

La presente proposta di legge si pone l’obiettivo di adeguare la vigente normativa regionale in materia di Spettacolo dal Vivo.

L’esigenza è sorta dal mutato quadro normativo a livello nazionale. Non solo è opportuno provvedere all’eliminazione dei riferimenti al D.M. sullo spettacolo dal vivo del 2005, ma soprattutto è necessaria, per un migliore coordinamento con il nuovo sistema nazionale, la revisione delle definizioni. Il D.M. del 27 luglio 2017 non solo ha previsto nuovi requisiti e modalità di assegnazione, ma ha introdotto nuove categorie finanziabili, quali **i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale (TRIC), i Centri di produzione teatrale e i Circuiti Regionali Multidisciplinari**.

L’introduzione di tali nuove categorie, con i relativi nuovi requisiti di ammissione per l’accesso, ha stravolto l’assetto normativo regionale; pertanto da una parte si rende opportuno adeguare la normativa regionale alle mutate definizioni del D.M. e dall’altra introdurre nuove definizioni per salvaguardare realtà del panorama teatrale regionale che altrimenti, per effetto delle mutate categorie, non avrebbero più adeguata rappresentatività.

La stessa ratio di allineamento agli standard del MiBAC riguarda la modifica concernente l’innalzamento dei requisiti di attività stabiliti per “gli stabili concertistici” e gli “stabili di danza”, allo scopo di meglio qualificare il carattere professionale e “stabile” di tali attività.

Altra modifica riguarda “I Grandi Esercizi Teatrali”, la ratio di tale modifica parte dalla necessità di appalesare le differenze tra i soggetti dell’esercizio teatrale ed in particolare tra quelli a dimensione piccola, media e grande, dando ad ognuno valori diversi considerate le stime economiche e di attività che gli stessi svolgono, evitando che le differenze siano solo determinate dal numero dei posti.

La modifica introdotta con la L.R. n 26/2018 ha reso opportuno adottare un nuovo atto di regolamentazione del Registro dello Spettacolo, con il quale sono stati introdotti requisiti minimi di accesso per le diverse attività, dando alle stesse una connotazione più professionale. L’introduzione di questi requisiti giustificerebbe l’eliminazione della dicitura “destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione”, consentendo così l’accesso a quei soggetti, che se pur non già destinatari di interventi economici, hanno comunque dimostrato di possedere nei due anni antecedenti i requisiti minimi previsti dalle nuove disposizione per la tenuta del registro.

La riformulazione delle definizioni comporta, di conseguenza, una revisione anche di altri articoli della legge, nei quali ci sono riferimenti espliciti alle definizioni.

Gli interventi di modifica normativa più importanti sono riferiti all’art. 2 (Definizioni), art. 9 (Sostegno ai teatri stabili ad iniziativa pubblica) e all’art. 12 (Pianificazione delle risorse).

Le modifiche all’art. 2 comportano una diversa collocazione dei soggetti/attività rispetto all’attuale assetto, di conseguenza è necessario intervenire anche sulla risorse prevedendo una differente distribuzione percentuale tra le diverse finalità individuate dalla legge.

Ai fini di una migliore lettura e comprensione del testo normativo si propone la riscrittura degli artt. 2, 9 e 12, adeguando conseguentemente quegli articoli che contengono riferimenti espliciti alle parti riformate.

Si approfitta delle modifiche apportate per poter effettuare anche una “pulizia” della legge, riscrivendo o eliminando quegli articoli che nel corso degli anni sono stati oggetto di varie riforme.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 1/2016 “Tutte le commissioni, comitati, osservatori, gruppi di lavoro istituiti con legge regionale ovvero con provvedimenti amministrativi nell'ambito delle strutture regionali sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva espressa riconferma motivata da adottare con delibera di Giunta entro i successivi sessanta giorni”. Pertanto si richiede l’abrogazione dell’art. 11, in quanto ai sensi della D.G.R.C. n. 81 dell’08.03.2016 l’Osservatorio Regionale e le Commissioni non rientrano tra quelle confermate dalla predetta delibera.

Le modifiche proposte con il presente disegno di legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.